

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	2638	RESTIVO	2645
Comunicazioni del Presidente:		BIMA.	2645
PRESIDENTE	2638	Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Senatori CONTI ed altri: Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato « ex Caserma Zanardi Landi » in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli Orti » e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località « Barriera Torino ». (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4405)	2645
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento. (4433)	2638	PRESIDENTE	2645, 2646
PRESIDENTE	2638, 2639, 2640	PATRINI, <i>Relatore</i>	2646
RESTIVO, <i>Relatore</i>	2638, 2639, 2643	Senatori GALLOTTI BALBONI LUISA ed altri: Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4544).	2646
RAFFAELLI	2639, 2642, 2643, 2644	PRESIDENTE	2646, 2647
ANGELINO PAOLO	2639	PATRINI, <i>Relatore</i>	2646
MAZZONI	2639, 2640, 2642	ANGELINO PAOLO	2647
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 2640, 2641, 2642	2640, 2641, 2642	ROFFI	2647
RAUCCI	2640		
BIMA.	2640		
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Senatore BERGAMASCO: Nuove disposizioni in materia di esenzione delle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di Enti morali italiani legalmente riconosciuti. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3453)	2644		
PRESIDENTE	2644, 2645		
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2644		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
RICCIO ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata. (4134)	2647
PRESIDENTE	2647, 2648, 2651, 2652
RAFFAELLI	2648, 2649, 2650, 2651, 2652
BIMA	2648, 2650, 2651
ZUGNO	2649
RAUCCI	2650, 2651
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
GAGLIARDI ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale. (4460)	2653
PRESIDENTE	2653
RADI, <i>Relatore</i>	2653
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2653
GAGLIARDI	2653
RAFFAELLI	2653
ANGELINO PAOLO	2653
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa. (4352);	
PUCCI ANSELMO ed altri: Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze della Università, lo sviluppo urbanistico, e la formazione di proprietà contadina. (<i>Urgenza</i>). (4019)	2654
PRESIDENTE	2654, 2655, 2656, 2657
ANZILOTTI, <i>Relatore</i>	2654, 2657
RAFFAELLI	2654, 2655, 2656, 2657
TOGNI GIULIO BRUNO	2655
PUCCI ANSELMO	2655, 2656
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2655, 2656
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2660

La seduta comincia alle 10,15.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Grilli Giovanni e Nicoletto sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pucci Anselmo e Roffi.

Comunico, inoltre, che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Mazzoni e che interviene alla seduta, anche egli senza voto deliberativo, il deputato Gagliardi in qualità di presentatore della proposta di legge n. 4460 oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento (4433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, platino ed in argento ».

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il problema che viene oggi, in sede legislativa, all'esame della nostra Commissione, riguarda una revisione delle aliquote dell'imposta generale per il trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento; l'attuale aliquota dell'8,30 per cento che verrebbe ad assommarsi per i lavori indicati, all'aliquota dell'8,30 per cento per quanto riguarda l'impiego di pietre preziose, ha determinato un carico fiscale che ha reso possibile un fenomeno di evasione di notevole consistenza. Si è, pertanto, dell'avviso di adeguare questa aliquota alla misura del 4 per cento lasciando intatta l'aliquota dell'8,30 per cento per l'impiego di pietre preziose nei lavori in platino ed in oro. Ora, il provvedimento in esame, che tende, soprattutto, a contrarre l'area della evasione — anche secondo il giudizio espresso dalla V Commissione, in rapporto all'apposita richiesta fatta dal Ministro Trabucchi — non viene a riflettersi in una diminuzione del gettito ma anzi, secondo le dichiarazioni del Ministro delle finanze, in un congruo aumento, in quanto renderebbe più efficienti le operazioni di controllo e, pertanto, più certa la riscossione del tributo.

In rapporto alle finalità sottolineate nella relazione governativa al disegno di legge, ri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

tengo che il disegno di legge in esame sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidererei conoscere il parere della V Commissione Bilancio.

RESTIVO, Relatore. La V Commissione Bilancio, si esprime così:

« Sulla base di assicurazioni, rese dal Ministro delle finanze Trabucchi, che la moderazione dell'aliquota I.G.E. prevista dal disegno di legge non comporterà minore entrata perché consentirà, innanzitutto, una restrizione dell'amplessissima area di evasione fiscale attualmente lamentata nel settore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole ».

Questa finalità è anche sottolineata in maniera molto precisa dal disegno di legge in cui si fa presente che, per alcuni oggetti, oggi vige l'aliquota dell'8,30 per cento per quanto riguarda l'impiego delle pietre preziose e l'aliquota dell'8,30 per cento per quanto riguarda i lavori in oro. Questo complessivo ammontare, finisce col determinare una certa spinta alle evasioni fiscali mentre una riduzione al 4 per cento dell'aliquota per quanto riguarda i lavori in oro, in platino ed in argento, lasciando inalterata l'aliquota dell'8,30 per cento per l'impiego delle pietre preziose, consentirebbe una maggiore facilità di azione tributaria e, quindi, si risolverebbe in un reperimento di tributi di maggiore consistenza.

ANGELINO PAOLO. Le ragioni della riduzione dell'imposta generale sull'entrata per i lavori in oro, platino e argento derivano dalla necessità di una giusta perequazione di trattamento fiscale. La questione la conosco perché vivo in una località a poca distanza da Valenza Po e altri centri dove è fiorente l'industria artigiana dei metalli preziosi. La realtà è che c'è stata una grande trasformazione nella lavorazione dell'oro e degli altri metalli preziosi: mentre una volta si trattava di lavoro di cesello, di lavoro di incastonatura per cui il valore aggiunto era enorme, oggi, per poter tenere testa alla concorrenza straniera, gli artigiani hanno dovuto adattarsi alla stampatrice. La maggior parte della produzione attuale consiste in oggetti stampati, altrimenti non si farebbe fronte alla concorrenza.

In questo modo si deprezza la merce e, per conseguenza, il peso del tributo è grande. Il disegno di legge, mentre mantiene l'imposta nell'aliquota dell'8,30 per cento per i prodotti

recanti pietre preziose e gemme, la riduce al 4 per cento per i prodotti di uso corrente con lavori in oro, platino, argento.

Ora in quelle cittadine dove si lavorano questi metalli preziosi, già si notano segni di crisi, certamente di stasi, in gran parte dovuta al fattore tributario. Sono centri dove lavorano per lo meno 15-16 mila operai e sarebbe veramente una iattura se venisse una crisi profonda: avrebbe ripercussioni dannose per migliaia di famiglie. Per questi motivi ritengo che dovremmo esprimerci favorevolmente per l'approvazione del disegno di legge.

MAZZONI. Con questo provvedimento si provvede soltanto a modificare le aliquote per i lavori in oro, in platino e in argento, ma a me risulta che esiste una situazione estremamente differenziata e che comporta anche un mercato nero ingiusto ed ingiustificabile nei confronti dell'argento. Infatti, quando l'oro viene importato, non viene pagata l'I.G.E. che invece, per l'argento, viene fatta pagare.

Ora, essendo il nostro paese non produttore di argento ad eccezione di alcuni chilogrammi all'anno, questo metallo viene esclusivamente importato e poiché la legge prevede che — come per l'oro — non debba essere corrisposta l'I.G.E. al primo passaggio sulle monete, avviene che in generale, Stati esteri fabbricano monete che non hanno corso reale così da poter importare l'argento nel nostro paese senza il pagamento dell'I.G.E. alla dogana. Ciò comporta non soltanto una legalizzazione di una truffa in danno all'erario ma crea anche una situazione di difficoltà perché ai banchi, dove vengono acquistati l'oro e l'argento, si verifica l'acquisto dell'argento che è effettivamente regolarizzato e sul quale, quindi, si paga l'I.G.E. mentre si trova anche la possibilità di non pagare l'I.G.E. comprando argento introdotto nel nostro paese mediante la coniazione di monete che, in realtà, non hanno corso.

A me sembra che nel momento in cui si provvede ad effettuare una riduzione dell'imposta nei riguardi dei lavori considerati — riduzione sulla quale non possiamo non esprimere un parere favorevole — sarebbe opportuno esaminare anche la possibilità di portare nelle stesse condizioni dell'oro anche il trattamento dell'argento nel momento in cui entra in Italia, così da evitare proprio questa situazione scandalosa, ormai normalmente usuale.

PRESIDENTE. Vorrei dire, riguardo al problema ora prospettato, che esso non può

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

essere risolto in questa seduta. Dovrei esaminare la tariffa doganale per potermi rendere completamente conto del problema, ma non so, nel momento, quali siano stati i discorsi fatti in sede competente e come le tariffe siano state modificate in relazione al M.E.C. così come è avvenuto per i prodotti petroliferi le cui tariffe sono state modificate due volte. Evidentemente, quindi, agire in materia doganale, non mi pare sia cosa da farsi anche se ci si riferisce solamente all'I.G.E. a dogana. Non mi pare, pertanto, sia il caso che l'osservazione prospettata possa essere valutata dal competente Ministero e, se questo riterrà che essa abbia, come pare, fondamento, potrà provvedere. Non mi permetterei, però, di fermare l'approvazione del presente provvedimento in quanto esso rappresenta l'interpretazione legislativa del pensiero dei più onesti lavoratori in questa materia, dal momento che chi paga si trova menomato in campo commerciale nei confronti di chi, sollecitato dall'altezza dell'aliquota, non compie il suo dovere.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È difficile che vi sia il rispetto della norma fiscale in questo settore!

PRESIDENTE. Ora, che sia un settore da normalizzare, penso sia questione pacifica. Comunque il provvedimento ha una sua logica necessità e urgenza.

Non so se il Ministro è in grado di accogliere le osservazioni e modificare con un articolo aggiuntivo questo disegno di legge, secondo quanto auspicato dall'onorevole Mazzoni, ma ho l'impressione che bisogna esperire un'attenta indagine, dopo di che il provvedimento dovrà aspettare ancora qualche anno prima di divenire legge.

MAZZONI. Ringrazio il signor Presidente per le osservazioni fatte, tuttavia credo che il provvedimento voglia andare incontro alle lavorazioni che hanno come complemento l'oro, il platino e l'argento. Debbo aggiungere che, se si creano le stesse condizioni tributarie per la lavorazione dei preziosi, si dovrebbero creare le stesse condizioni tributarie anche per l'ingresso dall'estero della materia prima. C'era una mia proposta di legge che trattava la questione dell'I.G.E. alla dogana per l'argento importato e nell'articolo unico tale proposta riportava le condizioni dell'I.G.E. all'ingresso, nello Stato, tanto dell'oro quanto dell'argento, creando una situazione di parità e uniformità e consentendo un maggior controllo per evitare ciò che è ormai una pratica violazione della norma che stabilisce il pagamento dell'I.G.E. all'ingresso,

norma che, il più delle volte, si evade con la importazione di monete fuori corso.

RAUCCI. Comunque desidererei conoscere il parere del Ministro delle finanze sulla giustezza del rilievo fatto. Il Ministro potrebbe anche assumere l'impegno di provvedere alla soluzione della questione con provvedimento specifico.

BIMA. Sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento e mi pare siano anche sensate le osservazioni fatte dall'onorevole Valsecchi, che, cioè, si poteva riportare l'aliquota dell'I.G.E., per questo settore, alla aliquota dell'I.G.E. vigente per quasi tutte le altre materie.

Vorrei soltanto, se mi è consentito, prospettare un rilievo per quanto riguarda la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, dato che, onorevole signor Presidente, ho dei dubbi e li manifestò in questa sede, sulla idoneità e, quindi, sulla costituzionalità della copertura. L'onorevole Presidente sa infatti che gli studi sull'articolo 81 della Costituzione, compiuti dalla Commissione presieduta dal senatore Paratore, sono chiarissimi e parlano della necessità di reperire una copertura reale sia per quanto riguarda le nuove spese e sia per quanto riguarda le entrate mancate.

Il ragionamento che in questo caso viene fatto è il seguente: diminuiamo l'aliquota per consentire a tutti gli operatori economici di poter fare il loro dovere e, quindi, riduciamo l'area delle evasioni e, in un certo senso, incrementiamo, forse, la lavorazione ed i consumi.

Questo è, però, un ragionamento che, caso mai, può valere nel futuro mentre, invece, a me pare che si debba reperire la copertura reale proprio perché vi sarà, in effetti, una diminuzione di entrate.

Per i motivi sopra esposti, che rispondono ad una pratica che è sempre stata osservata, dato che l'onorevole Ministro ha già presentato altri provvedimenti di agevolazioni fiscali nei quali, diversamente dal provvedimento in esame, era chiaramente indicata la copertura che in questo caso rimane nel campo del vago e dell'indeterminato, non posso non avere delle perplessità.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bima per l'osservazione da lui prospettata; debba però dire che, precedentemente, è stato letto il parere della Commissione Bilancio che, in fondo, aveva la competenza per poter dire una parola valida in argomento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Una mia particolare osservazione, fatta ripetutamente in questi giorni e che mi è sempre presente, riguarda l'impossibilità di separare i fenomeni tributari dai fenomeni economici e questo è detto anche nel volume sugli studi svolti dalla Commissione speciale presieduta dal senatore Paratore e della quale facevo anch'io parte. Viene cioè, ad un certo momento, da domandarsi se, e fin dove, la imposta agevoli o serva di remora e se all'interesse generale del Paese convenga favorire quel certo fenomeno o frenarlo.

Il significato, quindi, dell'imposta è diverso. Si tratta di un argomento dibattuto e controverso, aperto dall'articolo 81 della Costituzione perché, in definitiva, esso crea un quadro rigido, in un sistema dinamico che è la vita che si muove e pone ogni giorno dei nuovi problemi. E questo è vero anche nel caso presente e mi consta perché di tale problema, allorché fui Sottosegretario alle finanze, ebbi ad occuparmi anche in quella sede ed ebbi a constatare che i proventi dell'imposta in questa materia sono quasi nulli.

Cercai di indagare sulla questione e scoprii allora dei fatti sorprendenti: 1°) che l'oro lavorato e venduto in Italia è in quantità molto rilevante; si tratta di molte centinaia di quintali e buona parte di quest'oro viene esitato, per non pagare l'imposta, con un sistema semplicissimo: un viaggiatore va con una valigia presso il compratore, esita tutta la merce, e non c'è traccia di fattura. L'unico punto di controllo valido è l'opificio il quale cerca di favorire queste vendite clandestine.

Qualche volta accade che la Guardia di finanza blocchi questo traffico; in questo caso, essendo previste come penalità delle multe gravissime, non c'è altra via per l'evasore fiscale che fallire.

Quando siamo dinanzi a un'imposta così gravosa, non c'è dubbio che, per sistemare il settore, bisogna tendere non soltanto a reperire l'imposta da parte di tutti, ma anche a togliere questa concorrenza che si fa verso gli onesti, che, per la verità in taluni casi, sono tali perché controllati meglio di altri che non possono essere controllati.

Con un sistema più accorto, quindi, si potrebbe arrivare a sanare la situazione e mentre questo gioverebbe al settore interessato anche l'erario ne avrebbe vantaggio, perché il gettito dell'imposta sarebbe sicuramente maggiore: non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a situazioni di questo genere.

Quindi, a mio avviso, dovremmo esaminare sotto questo profilo, il disegno di legge che riguarda un particolare settore e che intende

regolarizzarlo per poi raggiungere l'obiettivo di consentire maggiori introiti per il fisco.

Sono constatazioni che possono essere fatte in base all'esperienza. Proprio ieri osservavo alcuni dati relativi a gettiti dell'imposte ed uno di essi, per esempio, mi ha nettamente sorpreso: l'aumento del gettito dell'imposta sullo zucchero. Vi è stata, in questo settore, una dilatazione dei consumi. È ovvio che lo spostamento di aliquote di imposta in un settore può creare benefici evidenti per l'erario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Poco avrei da aggiungere a quanto ha già detto l'onorevole Presidente.

Debbo dire all'onorevole Bima che, non in periodo pre-elettorale, quando si può avere la speranza, qualche volta, di reazioni o buone o cattive, ma, in data 13 aprile 1962, abbiamo avuto il parere favorevole del Ministero del bilancio e, in data successiva, anche quello del Ministero del tesoro sul provvedimento in discussione e, per l'esattezza l'11 agosto 1962. I dati che risultano dalle nostre statistiche, sono purtroppo, indicativi circa la scarsezza di tale tributo: agli effetti dell'I.G.E. ora, raccogliamo lire 600 milioni all'anno, cifra che significa come, in realtà, con il valore che ha l'oro, non riusciamo assolutamente a percepire quello che dovremmo, anzi, nemmeno un decimo di quello che dovrebbe dare all'erario l'imposta.

Disgraziatamente, l'oro ha due grossi inconvenienti per il fisco: il primo, che è facilmente occultabile e, il secondo, che ha un valore notevole, così che il contrabbando, come pure il passaggio da ditta a ditta senza fatture, è facilissimo in relazione alla difficoltà di instaurare dei controlli efficaci.

Abbiamo, d'altra parte, una esperienza concreta, quella dei continui provvedimenti ai quali si è dovuto ricorrere, specialmente ad amnistie, proprio per le evasioni fiscali per i tributi gravanti sull'oro ed i preziosi. Dobbiamo anche dire che la mancanza completa di fatturazioni in materia di trasferimenti di oro e di preziosi comporta anche la difficoltà di ricostruire i bilanci delle aziende del settore che sono, normalmente, aziende di notevole redditività e ciò perché l'elevatezza della aliquota I.G.E. rende impossibile praticamente, alle ditte serie, la concorrenza con le ditte piccole, più o meno artigiane — sia detto senza offesa alla classe — e rende, quindi, impossibile la vita a quelle ditte che avrebbero una ragione di tenere una contabilità e di procedere all'industrializzazione dell'arte orafa.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

In realtà, il Ministro delle finanze, quando ha chiesto l'adesione dei Ministri del tesoro e del bilancio su questo provvedimento, ha fatto presente che, con una aliquota normale, si può ritenere essenzialmente probabile che si arrivi ad un gettito I.G.E. maggiore dell'attuale e, non possiamo conseguentemente dire che vi sarà una perdita per l'erario.

Non ci sarà una perdita perché, purtroppo, le statistiche dicono che l'attuale incasso di tributi per l'erario è di lire 600 milioni annui ed è nostra convinzione che si arriverà ad avere un gettito maggiore quando l'aliquota fiscale sarà ridotta.

Debbo anche dire all'onorevole Bima che i passaggi, in questa materia, sono molteplici perché non vi è solo l'oro che passa dall'orafo all'artigiano che lo lavora ma, molte volte, vi sono dei passaggi anche precedenti tra l'industria che produce l'oro o l'importatore e l'orafo che lo sgrossa per finire poi all'artigiano che lo lavora. Qualche volta, poiché l'artigiano che lavora, non lavora solamente per conto di terzi ma è anche un lavoratore in proprio, vi sono due passaggi: il passaggio dell'oro che va da colui che praticamente commette il lavoro all'artigiano che lavora ed il nuovo passaggio dell'oggetto lavorato dall'artigiano a colui che ha fornito la materia prima e, se si tien conto che, per ognuno di questi passaggi, si deve pagare l'8,30 per cento d'imposta, ne deriva la constatazione come in pratica si arrivi all'evasione fiscale.

Avevo, di conseguenza, proposto di far passare addirittura l'abolizione di questa I. G.E. speciale e di ridurre tutto al 3,30 per cento; in seguito abbiamo voluto mantenere il 4 per cento proprio perché non sembrasse che l'erario volesse favorire il settore dei preziosi. In realtà, più giusto sarebbe stato ridurre l'aliquota al 3,30 per cento come per tutte le altre voci.

Detto questo, vorrei aggiungere, nei riguardi di quanto è stato prospettato per l'argento, nei riguardi della introduzione di monete dall'estero e così via, che sarei dell'opinione che si potrebbe forse anche giungere a delle modifiche del provvedimento, ma penso che, in questo momento, ciò comporterebbe degli studi tali per i quali il disegno di legge finirebbe col non giungere in porto ed è per questo che pregherei di approvare il disegno di legge così come esso è stato presentato all'esame della Commissione senza che ciò, naturalmente, precluda uno studio più approfondito del problema relativo al commercio dell'argento, proble-

ma che è stato esposto dall'onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Onorevole Ministro, se mi permette, sono in grado di precisare come effettivamente stiano le cose. Ho ascoltato la dotta spiegazione da lei fatta in merito alle evasioni continue e debbo dire che queste si sono accentuate proprio in base alla legge 12 giugno 1955, n. 481, in cui si prevede che non costituiscono entrate imponibili le somme introitate in dipendenza del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, mentre entrate imponibili, ai sensi di quella legge, sono considerate le somme introitate nel commercio dell'argento.

Ora lei, onorevole Ministro, sa bene che sia l'oro che il platino e l'argento vengono acquistati ai banchi. L'oro, fino ai banchi, non paga I.G.E. e quindi viene distribuito a condizioni uniformi; mentre per l'argento essendo stabilito l'8,30 per cento di I.G.E. prima che giunga ai banchi, negli stessi banchi c'è già la possibilità di manovra per l'acquisto di argento che ha pagato l'I.G.E. e di argento che non ha pagato l'I.G.E. e pertanto accade che sia danneggiata una parte di lavoratori dell'argento e argentone — attività diffusissima nell'artigianato specialmente di Firenze — il danno cioè deriva per gli argentieri che sono i più poveri e costretti ad andare ad acquistare ai banchi l'argento con il pagamento del corrispettivo I.G.E.

Proprio per evitare le evasioni fiscali e per consentire una maggiore normalizzazione e moralizzazione del settore, noi sosteniamo che debba essere modificato l'articolo 1 della legge n. 481 del 1955, ponendo nelle stesse condizioni l'argento, l'oro e il platino.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non presenterei delle difficoltà a che venisse considerata anche la sua proposta; ma dovrei far studiare la questione dai miei tecnici.

RAFFAELLI. Il nostro Gruppo è d'accordo sulla proposta di legge — per le ragioni già esposte — che riduce un'aliquota troppo pesante per gli esercenti, gli artigiani, i piccoli industriali. E nemmeno vogliamo entrare nel merito della copertura. Soltanto vogliamo fare alcune osservazioni sull'atteggiamento della V Commissione Bilancio e del Governo.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che riduce un'aliquota dell'imposta generale sull'entrata; la Commissione Bilancio esprime un parere secondo il quale si afferma che questa riduzione d'imposta non produce nessuna diminuzione dell'entrata; ma poiché nessuno pagava tale imposta —

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

dice il Ministro - riducendo l'aliquota, si spera che ne verrà un maggior gettito all'erario.

La questione che vogliamo sollevare è che questo modo di ragionare della V Commissione non ci trova contrari, perché lo abbiamo sostenuto anche noi sopra altri provvedimenti di legge in cui si verificava l'ipotesi che una riduzione d'aliquota di imposta poteva contribuire a dare un maggiore introito in generale. Però questo atteggiamento si fa valere soltanto quando si tratta di provvedimenti del Governo o della maggioranza in particolari momenti e in particolari circostanze. La V Commissione è sempre stata di parere contrario quando è stata investita dell'esame di una proposta di iniziativa parlamentare.

Voglio portare un solo esempio: la Commissione Bilancio ha espresso parere negativo - istigata dal Governo - sulla proposta di legge n. 2668 perché mancante di copertura; proposta che riguardava modifiche all'I.G.E. nei passaggi di merci tra cooperative di dettaglianti e i propri soci, pur avendo noi dimostrato che quella legge non aveva bisogno di copertura.

Denuncio, pertanto, questo atteggiamento della maggioranza della V Commissione auspicando che cessi, in pratica, un ostruzionismo della maggioranza e del Governo, a proposito della copertura, nei riguardi delle proposte di iniziativa parlamentare dell'opposizione di sinistra.

RESTIVO, *Relatore*. Ritengo che l'osservazione fatta dal collega Bima richieda una certa precisazione in collegamento con quanto detto dal Ministro delle finanze.

Una norma finanziaria, quando si rifletta in una previsione concernente l'entrata, implica una precisazione di quello che nel nostro ordinamento finanziario si intende per entrata.

La previsione di entrata che cosa è tecnicamente? È la valutazione di come la norma finanziaria - astrattamente considerata - si riflette nell'ambiente economico su cui è destinata ad agire. Quindi, può verificarsi il caso che determinate norme finanziarie, che implicano una riduzione di aliquote d'imposta, si riflettano in una maggiore previsione di entrata. È chiaro che la valutazione della Commissione Bilancio è una valutazione che attiene proprio a questo aspetto; a come, cioè, la norma finanziaria, considerata nei suoi riflessi economici, venga a concretarsi in una determinata previsione di gettito.

Non credo, pertanto, che, nella specie, si possa avanzare un qualche rilievo di ordine generale, cioè che ogni legge che determina una riduzione di aliquote debba implicare un problema di copertura. Alle volte noi abbiamo avuto - anche nella materia poc'anzi citata dall'onorevole Raffaelli - delle leggi che, proprio attraverso la riduzione delle aliquote, servivano di copertura ad altri provvedimenti. È avvenuto questo fatto perché l'entrata, tecnicamente, è la valutazione che il Governo, responsabilmente, sottopone al Parlamento e che il Parlamento delibera poi di accogliere o di respingere, di come, cioè, quella norma opera in un determinato ambiente economico.

Che ci siano delle diversità di valutazioni, è proprio in ordine al modo come ognuno può considerare questo riflettersi della norma finanziaria in un determinato ambiente economico.

Mi consenta - onorevole Raffaelli - di dire che il suo richiamo, credo, non sia stato felice perché la preoccupazione che poteva esserci in ordine a quel provvedimento da lei citato era che, attraverso una determinata attività convogliata mediante organismi cooperativi, si potessero creare altri organismi che nell'appiglio che la norma poteva offrire venivano a determinare sostanziali aree di evasione.

RAFFAELLI. L'onorevole Curti Aurelio, Relatore, era d'accordo sulla mia proposta di legge n. 2668!

RESTIVO, *Relatore*. Può darsi che la sua valutazione fosse tecnicamente esatta e non lo fosse quella del Governo, ma siamo in un campo in cui l'attività del Parlamento è proprio diretta ad operare la sintesi delle varie opinioni. Non vi è una diversità di atteggiamento; vi è una diversità di opinioni che implica una diversa valutazione di fenomeni.

RAFFAELLI. Vi è anche una diversità temporale non trascurabile per voi: si avvicinano le elezioni!

RESTIVO, *Relatore*. Non vorrei che l'argomentazione fondata su di un rigorismo apprezzabile da parte dell'onorevole Bima, potesse servire come criterio di ordine generale. A mio avviso, non è esatto che ogni norma che implica una riduzione di imposta, comporti sempre una questione di copertura perché tutta l'enunciazione di una certa politica fiscale, può, alle volte, essere uno strumento diretto ad un incremento di entrata. Quindi i due concetti, norma finanziaria, così come viene vista nella sua stesura materiale, e previsione di entrata, sono concetti che hanno una loro autonomia. Certo, ciò implica la

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

valutazione che la norma finanziaria si riflette in una realtà economica e questo il Governo può valutarlo avendo a sua disposizione gli strumenti per una precisa informazione.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge, permanendo salva la possibilità di discutere, in altra seduta la proposta di legge n. 2015 del deputato Mazzoni ora assegnata alla nostra Commissione in sede referente e per la quale, in altra seduta, sarà chiesto il passaggio della discussione in sede legislativa.

Non essendovi osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione procederà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4433 con riserva di esaminare, in una prossima seduta, la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Mazzoni n. 2015.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

«Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

In tali sensi restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bergamasco: Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: «Nuove di-

sposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti».

La proposta di legge è stata approvata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 21 novembre 1961.

Del provvedimento sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del senatore Bergamasco intende esonerare dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonché dall'imposta sull'asse ereditario globale le liberalità effettuate, a favore di vari Enti, purché vincolate al raggiungimento di scopi di beneficenza, assistenza, istruzione, educazione, alla ricerca o divulgazione scientifica, alla conservazione o all'incremento del patrimonio artistico o culturale nazionale e a premiare il merito e la virtù. Occorre notare che, per varie leggi esistenti, le liberalità proposte a favore degli enti indicati nella proposta di legge in esame sono sottoposte alla tassa proporzionale del 5 per cento anziché alla tassa progressiva senonché, ad un certo momento, è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta globale sul valore e, su questa imposta, non si è mai provveduto in tema di agevolazioni quando una eredità sia destinata agli scopi da me sopra ricordati. E da notare altresì che l'imposta globale può giungere fino al 40 per cento dell'ammontare del valore, così che si sono verificate situazioni particolarmente anomale nelle quali, applicandosi le leggi in vigore, l'imposta del 5 per cento veniva poi ad essere sconvolta dal fatto dell'applicazione dell'imposta globale non agevolata.

Il senatore Bergamasco propone, quindi, di volere, anche sotto il profilo della imposta globale, esonerare le liberalità di cui trattasi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze è d'accordo sulla approvazione del provvedimento in esame. La proposta di legge, originariamente presentata, non era così estesa come l'attuale provvedimento che è già frutto di una elaborazione che meglio specifica la materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

ART. 1.

Sono esenti dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonché dall'imposta sull'asse ereditario globale netto, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore di Provincie, Comuni, Università ed altri Enti morali od Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, ivi compresi le gallerie ed i musei, quando la liberalità sia interamente vincolata al raggiungimento di uno dei seguenti scopi:

a) alla beneficenza, assistenza, istruzione od educazione;

b) alla ricerca o divulgazione scientifica;

c) alla conservazione o all'incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale;

d) a premiare il merito e la virtù.

La prova dell'effettiva destinazione dei fondi agli scopi previsti deve essere data all'Amministrazione entro il termine massimo di un decennio.

Le esenzioni di cui al primo comma sono applicabili anche alle liberalità onerose, purché l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale esso sono disposte.

(È approvato).

ART. 2.

Il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, nonché il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono abrogati.

(È approvato).

Debbo, però, comunicare che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco non potrà essere posta in votazione a scrutinio segreto in quanto la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sulla proposta stessa in relazione alla asserita mancata copertura della minore entrata per l'erario.

Ritengo opportuno dare lettura del parere espresso dalla V Commissione Bilancio:

«La Commissione delibera di esprimere parere contrario, perché la proposta di legge implica una agevolazione fiscale con conseguente minore entrata, a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura».

Pertanto, sarà inviata una comunicazione alla V Commissione Bilancio, perché, alla luce delle ragioni di equità e di opportunità sulle quali la Commissione Finanze e Tesoro

si è dichiarata unanimemente d'accordo, voglia rivedere il parere contrario a suo tempo espresso.

RESTIVO. Mi sembra che le sue giuste considerazioni riflettano una materia regolamentare. La ripartizione delle competenze fra Commissione Bilancio e la Commissione Finanze e tesoro, a mio avviso, viene a spezzare quella unità di valutazione che è strettamente necessaria. Non possiamo procedere a una valutazione di nuovi finanziamenti avulsi dalle conseguenze economiche di entrata. Come si fa a scindere un fatto che impone una sintesi unitaria? Ritengo che, adesso, bisogna veramente prospettare il problema della ricostituzione di una valutazione unitaria; come possiamo procedere a fare una valutazione che sia subordinata ad una valutazione di altri?

BIMA. Proporrei, ora che siamo alla vigilia dello scioglimento della Camera, che approvassimo, con voto comune, una risoluzione perché il Presidente della Camera voglia far esaminare dalla Giunta del Regolamento la possibilità della riunificazione delle Commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro.

PRESIDENTE. Ne parleremo in altra sede. Resta inteso che la proposta di legge del senatore Bergamasco non sarà votata a scrutinio segreto e sarà chiesto alla V Commissione Bilancio di voler riesaminare il parere contrario a suo tempo emesso.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Conti ed altri: Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato «ex caserma Zanardi Landi» in contropartita della costruzione di edificio per gli Uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona «Molini degli Orti» e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località «Barriera Torino» (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Conti, Caroli, Mott, Zellioli Lanzini, Romano Domenico, Bussi, Cenini, Tirabassi, Magliano e Lorenzi: «Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato « ex caserma Zanardi Landi » in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli Orti » e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650 posti in Piacenza in località « Barriera Torino ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1962.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, Relatore. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è, a mio parere, molto semplice e già nel titolo viene espresso con chiarezza quanto il senatore Conti e gli altri presentatori di esso chiedono a nome del comune di Piacenza. In sostanza; si tratta del passaggio dal demanio al comune di Piacenza di un immobile di metri quadrati 36.170 ex caserma Zanardi Landi da destinare alla sistemazione urbanistica della città con case popolari, giardini ed altre opere di carattere pubblico. In contropartita, il comune si impegna a costruire un edificio per gli uffici finanziari del valore di circa lire 300.000.000, a cedere in proprietà allo Stato, l'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli Orti » ed a rinunciare a rivendicare metri quadrati 2.650 in località « Barriera di Torino » donati a suo tempo dal comune alla federazione fascista, donazione però, mai vista dagli organi tutori di allora.

Avendo accertato l'Ufficio tecnico erariale che i valori ceduti dal comune come contropartita, bilanciano quelli che esso riceverebbe dal demanio e rimanendo, quindi, la proposta di legge entro i limiti stabiliti dal regolamenti attuali nonché in considerazione delle finalità del provvedimento, il Relatore ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« È autorizzata la cessione in proprietà a favore del comune di Piacenza di una parte, estesa circa metri quadrati 36.170, dell'immobile di proprietà dello Stato sito in detto capoluogo, denominato « ex caserma Zanardi Landi », in cambio, alla pari:

a) della costruzione del costo presunto di non oltre trecento milioni, a cura e spese del Comune — su altra parte dell'area

di sedime del predetto stabile, estesa circa metri quadrati 3.000 — di un edificio per la sistemazione degli Uffici finanziari, del tesoro e del Comando Gruppo G. F. e P. T., secondo progetto da concordare;

b) della cessione in proprietà dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 sita in Piacenza, « zona Molini degli Orti », utilizzata per la costruzione di alloggi per senza-tetto;

c) della rinuncia a qualsiasi azione espedibile per la rivendica del suolo di circa metri quadrati 2.650 sito in Piacenza, Barriera Torino, dal Comune donato alla federazione fascista e poi devoluto allo Stato.

All'approvazione dell'atto da stipulare per l'assunzione reciproca dell'impegno a concretare i suindicati negozi, nonché dell'atto da stipulare, dopo la costruzione dell'edificio di cui al punto a), per i necessari formali trasferimenti dei beni e per la rinuncia di cui al punto c) sarà provveduto con decreti del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa e altri: Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192 appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa, Cenini, Bardellini: « Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano di Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 24 gennaio 1963.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, Relatore. La proposta di legge concerne l'autorizzazione a vendere a trattativa privata l'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Ammini-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

strazione provinciale di Ferrara. Trattasi di un arenile alquanto difforme, non pianeggiante, che però potrebbe essere utilizzato per l'ampliamento delle attività turistiche. L'Amministrazione provinciale di Ferrara ha già disposto in quella zona una strada e si impegna, qualora venisse in possesso dell'arenile, di completare la valorizzazione del luogo con la costruzione di altre strade per una spesa di 162 milioni di lire.

L'Ufficio tecnico erariale ha stabilito il prezzo di vendita in lire 164.384.000 che saranno versati: 80.000.000 contestualmente alla stipula del contratto di compra-vendita e lire 84.384.000 in otto rate annue, in misura da convenire, con gli interessi legali a scalare.

Questo come spesa, mentre la provincia, in effetti, paga allo Stato lire 1000 circa al metro quadrato, così divise: lire 80.000.000 e lire 84.384.000 in otto rate annue in misura da convenire, con gli interessi legali a scalare.

Sapendo che il Ministero è, tra l'altro, in trattative con l'Amministrazione provinciale della città di Ferrara, al Relatore non resta che pregare la Commissione di voler approvare la proposta di legge sottoposta al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. La nostra parte approva senz'altro il provvedimento in esame. Ritengo però che si facciano diverse distinzioni: per alcuni comuni si fissa un prezzo di vendita, per altri un prezzo superiore; occorrerebbe vi fosse una certa perequazione.

ROFFI. Dato l'interesse che la questione riveste per la provincia di Ferrara debbo dichiarare che, se da un lato desidero esprimere la soddisfazione di quella Amministrazione provinciale per il fatto che il presente acquisto giunge a conclusione, non posso però fare a meno di far rilevare come l'*iter* amministrativo abbia dovuto esser concluso in Parlamento, il che ha portato un danno per l'Amministrazione provinciale di Ferrara che ha visto aumentare il prezzo stabilito dagli uffici competenti dell'erario in lire 81.000.000 nel 1958 a lire 160.000.000 dopo cinque anni di trattative. Ciò significa che da lire 500 al metro quadrato si è giunti a lire 1.000. Se, invece, l'*iter* fosse stato sollecitato in sede amministrativa e vi erano tutti gli elementi per concludere rapidamente, l'Amministrazione provinciale di Ferrara avrebbe, evidentemente, pagato un prezzo molto minore, sia pure all'erario, perché qui non si tratta di cedere il terreno a speculatori privati!

È questo un fatto che debbo lamentare in linea generale, perché ha favorito la speculazione privata che ha posto ostacoli di varia natura al procedere della iniziativa dell'Amministrazione provinciale; debbo, ripeto, prendere atto con soddisfazione, che la questione è ormai chiusa. L'Amministrazione prenderà tutte le iniziative atte a far fiorire questa area si trova nella bassa ferrarese, in una zona depressa, ove sorgerà una località di interesse turistico-balneare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«Per la sistemazione urbanistica della zona, è autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, dell'arenile facente parte della spiaggia del Volano (Ferrara) della estensione circa di mq. 163.192, già trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato con decreto 27 novembre 1957 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 21 dicembre successivo.

Il prezzo di vendita in lire 164.384.000 sarà versato per lire 80.000.000 contestualmente alla stipula del contratto di compra-vendita e per lire 84.384.000, in otto rate annue, in misura da convenire, con gli interessi legali a scalare».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata (4134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni, Borin, De Leonardis, Pucci Ernesto: «Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata».

Del provvedimento sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, il provvedimento proposto alla loro approvazione intende abolire il terzo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070. Con detta legge veniva abolita l'imposta generale sull'entrata sull'ultimo passaggio e tale abolizione riguardava anche le vendite e le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi, senonché veniva mantenuta in vita l'aliquota rispettivamente del 2 e del 3 per cento, per gli esercizi classi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

ficati di prima categoria e di lusso. Il provvedimento in esame intende estendere in pratica, il vigente regime vigente a tutti i venditori all'ultimo passaggio ivi compresi anche i pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria.

Questo il contenuto della proposta di legge in esame che viene giustificata con due ordini di motivi: prima di tutto che vi è una difficoltà nell'esazione; in secondo luogo, che, gli interessati per sfuggire al tributo, anziché far classificare il locale di prima categoria la fanno classificare di seconda categoria. Si fa inoltre notare che la minore entrata, sarà questione di minima entità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidererei, preliminarmente, rivolgere una domanda su di un presunto argomento sostenuto dal Presidente; se, cioè, sia statisticamente accertato che il trasferimento dalla prima categoria alle categorie inferiori ha carattere di rilevanza perché, se così non fosse, si dovrebbe depennare questo pseudo argomento, evidentemente avanzato a scopo di sostegno di un provvedimento di evidente carattere settoriale ed elettorale.

PRESIDENTE. Non sono in grado di dire se si tratta di fatto statisticamente accertato; posso però dire che, per esperienza della mia zona, alberghi costruiti ultimamente e con caratteristiche di prima categoria, sono stati classificati in seconda categoria.

BIMA. Esiste una sperequazione perché, mentre il trattamento fiscale per gli esercizi di lusso e di prima categoria è stato aggravato, quello per gli esercizi di categoria inferiore è risultato attenuato e questo a me pare un rilievo obiettivo.

RAFFAELLI. La proposta di legge ora al nostro esame, presentata il 19 settembre 1962, è collegata ad alcuni notevoli precedenti: la legge n. 1070 del 1959 di cui il presente provvedimento vuole introdurre la modifica ed ampliare la portata, abolì l'imposta generale sull'entrata in abbonamento sull'ultimo passaggio nella vendita al dettaglio, e riguardava tutti i dettaglianti, gli artigiani, le cooperative di consumo, i circoli ricreativi dei lavoratori; accolse, giustamente, una rivendicazione decennale delle categorie commerciali, delle associazioni, delle cooperative di consumo, dei consumatori. Si trattò di una rivendicazione importante che ebbe punte vivaci e ripeto, giusta, che si muoveva sul terreno e nel filone di modifiche radicali di alleggerimento da apportare al sistema dell'imposta generale sull'entrata che veniva progressivamente in-

serendosi nel sistema fiscale italiano come il tributo che dava il maggior gettito e che, arrivato ad un terzo, il 30 per cento circa di tutte le entrate tributarie, ha raggiunto, ora, i mille miliardi, colpisce a cascata una, due, tre volte tutti i passaggi ed era un ostacolo non indifferente — e lo è tuttora — alla circolazione delle merci, costituisce un elemento non indifferente del costo dei prodotti, del costo della vita.

Deve essere collegato anche ad altri movimenti rivendicativi tendenti a dare al sistema fiscale italiano un contenuto più vicino all'articolo 53 della Costituzione. Ricordo, in questo senso, il vasto movimento di consumatori, produttori, contadini, esercenti, dettaglianti e distributori che si ebbe contro l'imposta comunale di consumo sul vino, come un nodo da sciogliere per liberare la vendita del vino.

Il Governo e gli organi responsabili della Democrazia Cristiana del tempo, sulla spinta di queste rivendicazioni che, nella sostanza, volevano diminuire l'imposta generale sull'entrata, furono indotti ad abolire l'imposta nell'ultimo passaggio in abbonamento nei riguardi dei rivenditori al dettaglio e delle cooperative — che non è stata una vera e propria abolizione — perché con fare disinvolto e immorale, la copertura a quella prevedibile minore entrata si sarebbe ottenuta mediante l'aumento nientemeno dello 0,30 per cento di tutte le aliquote dei passaggi precedenti.

Onorevole Ministro, sedeva al suo posto l'onorevole Taviani e negli atti dell'Assemblea — Relatore l'onorevole Restivo — c'è, al riguardo, un'interessante discussione.

Allora si abolì un passaggio in abbonamento che allo Stato dava 18-20 miliardi all'anno.

BIMA. Non ho consultato gli atti, ma credo di ricordare che il Ministro Taviani disse che questo gettito avrebbe dovuto dare all'erario circa 65 miliardi.

RAFFAELLI. Si applicò una « riduzione » ma si aumentarono le aliquote precedenti che danno un gettito maggiore di quello che percepiva in abbonamento e maggiore anche di quella teorica previsione. Attualmente siamo a 90 miliardi contro 50 miliardi ipotizzabili.

Allora esisteva un problema di copertura e si dovette istituire un pesante tributo, perché si trattava di esercenti dettaglianti, cooperative, di piccola gente insomma; oggi non esiste il problema della copertura. Si dice che, mantenendo le norme della legge del

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

1960, n. 1070, a carico degli esercenti di alberghi e ristoranti di lusso, questi, come d'incanto, si sono declassati e si sono trasformati in esercizi di categoria inferiore. Alla nostra attenzione deve essere posta questa questione, quanto meno deve essere considerato questo straordinario provvedimento. Due pesi e due misure: alla massa degli esercenti che sopportò l'onere di una giusta rivendicazione si pone un carico superiore; a questa categoria di esercenti, meglio avviati, con minori difficoltà, con una aliquota di mercato meno povera, di concedere un tale beneficio.

Signor Presidente, onorevole Restivo, mi permetto richiamare la loro attenzione sopra la decisione della V Commissione Bilancio e poiché questa « leggina » rivela la mancanza di una visione organica di una politica nei riguardi della pressione tributaria verso i consumatori, essa ci dà l'obbligo e il dovere di svolgere una adeguata discussione ed avvertiamo che noi potremmo anche essere costretti a chiedere la rimessione in Assemblea per una discussione più ampia e approfondita su tutto l'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza nei riguardi dei ceti medi commerciali.

ZUGNO. Ritengo che l'argomento toccato dall'onorevole Raffaelli, ecceda, veramente ed ampiamente, quello che è il problema, molto limitato, sottoposto al nostro esame.

In sostanza l'onorevole Raffaelli, anche nella sua ventilata richiesta di rimessione all'Assemblea, non fa che sottolineare l'esigenza di una discussione che involga tutta la politica fiscale governativa. A me pare, invece, che l'argomento proposto al nostro esame, sia talmente piccolo sia per il gettito che per i fini che vuole raggiungere, che, veramente, proprio su questa legge, l'argomentazione svolta dall'onorevole Raffaelli non dovrebbe essere ritenuta valida.

Il problema generale delle imposte indirette, il problema stesso dell'imposta generale sull'entrata, nei suoi effetti ed esigenze di una uniformità di trattamento particolarmente per quanto riguarda una imposta sulla produzione quale è l'imposta generale sull'entrata anche in relazione al M.E.C., è problema che, credo, tutti noi sentiamo e che indubbiamente dovrà, un giorno, penso molto vicino, essere affrontato ma non certamente — e nessuno di noi si illude — in questa legislatura. Tale problema, ripeto, non può essere affrontato con una discussione che non sia preparata attraverso un disegno di legge che esamini tutto il problema nelle sue ripercussioni non soltanto a carattere fiscale ma par-

ticolarmente nel settore produttivo e sulla intera produzione nazionale.

Mi sembra, quindi, che il problema di carattere generale, se vi è la volontà di esaminare il problema proposto, non debba essere qui esaminato ma differito in sede opportuna; in questa sede dobbiamo, invece, esaminare se sia giusto o conveniente o meno approvare questo provvedimento e debbo dire, per la verità, che, nelle argomentazioni dell'onorevole Raffaelli, ho ravvisato la giustificazione dell'approvazione. In sostanza, quando l'onorevole Raffaelli dice che l'aumento che abbiamo stabilito è un aumento superiore a quello che il gettito all'ultimo passaggio si proponeva è vero, ma non nella proporzione a cui egli accennava, ma è altresì vero che vi era chi pagava un'imposta superiore a quella che attualmente paga e vi erano evasioni vastissime e costi notevoli di riscossione che hanno consigliato l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata all'ultimo passaggio e ammesso come vero, quanto detto dall'onorevole Raffaelli, a maggior ragione si deve dire che è stata consumata una ingiustizia nei confronti di questi esercizi di lusso e di prima categoria che si sono trovati un aumento dello 0,30 per cento per tutti i passaggi precedenti; è stata, quindi, non soltanto mantenuta una situazione sperequata ma è stata anche aggravata e credo che, data la limitatezza del problema e la possibilità e l'esigenza di arrivare ad una sistematicità anche dal punto di vista di tecnica tributaria, sia opportuno che la presente proposta di legge venga approvata. Per quanto riguarda il parere della V Commissione Bilancio, quella adottata è una giustificazione che praticamente può avere la sua efficacia, ma, a mio avviso, la vera giustificazione dovrebbe risiedere nel fatto che, indipendentemente anche dal problema della stretta copertura in sé e per sé, si tratta di una esigenza di sistemazione unitaria, di trattamento equilibrato per tutti gli esercizi commerciali, così da avere una disposizione che ponga tutti coloro che sono davanti all'ultimo passaggio sullo stesso piano. Esprimo, di conseguenza, parere favorevole sulla proposta di legge.

RAFFAELLI. Oltre questo problema che è un problema indubbiamente esistente e che fu sollevato per la legge n. 1070 del 1960 per la generalità delle categorie commerciali, si sono venuti a presentare problemi di maggiore rilievo.

Ne cito uno solo: il problema di organizzare forme associate per acquisti collettivi ed il relativo trattamento tributario.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

BIMA. È una questione un po' fuori tema.

RAFFAELLI. Parlo del problema del ceto medio commerciale e di una delle questioni che stanno diventando essenziali per una riforma della rete distributiva, che voi volutamente ignorate perché siete d'accordo con i monopoli della distribuzione. Fra l'altro, si è venuto presentando questo problema che riguarda la riforma e l'ammodernamento delle aziende ed anche il Ministro dell'industria e del commercio Colombo — le parole non costano nulla — ha detto che deve essere fatto qualche cosa; l'onorevole Origlia, nelle discussioni sopra le conseguenze dell'applicazione del Mercato comune europeo ha anch'egli detto che si deve far qualcosa. Si dice che bisogna modificare la polverizzazione della rete distributiva del nostro Paese. Quello delle forme associate, cooperative e consortili, è un problema impellente. Insieme ad altri colleghi ho presentato una proposta di legge che vuole estendere un principio già esistente a favore delle cooperative di secondo grado nei confronti delle cooperative di primo grado, ma si è avuto parere negativo perché questa facilitazione creerebbe una minore entrata. Credo che questo sia un problema urgente non a fini elettorali, ma ai fini generali, di struttura, di intervento nel settore distributivo italiano. La proposta di legge che mi sono fatto carico di presentare alla Camera, risponde anche al pensiero dei colleghi della maggioranza; vogliamo, allora, insieme a questo provvedimento, far proseguire anche l'altro che avrebbe un valore maggiore? Vuole, cioè, il Governo, togliere il suo ostruzionismo a quella proposta di legge che, a mio parere, è più rilevante di quella ora al nostro esame? Dovremmo, in caso contrario, concludere che stiamo trattando una legge che si vuole approvare in questa stessa seduta, per ragioni evidenti di fretta elettorale. Non sono contrario, invece, di chiedere la rimessione all'Assemblea del presente provvedimento, a far sì che esso, fra questa seduta e la prossima, venga approvato insieme all'altro.

RAUCCI. Debbo considerare la stranezza della procedura con la quale siamo giunti alla discussione conclusiva di questa proposta di legge. Proposta di legge che, a giudizio unanime della Commissione — anche se non è ufficialmente espresso — ha un carattere elettorale abbastanza chiaro e che è arrivata alla nostra Commissione con un parere negativo da parte della Commissione Bilancio. Ella, onorevole Presidente, deve consentirci di far rilevare la stranezza di tutto e in parti-

colare l'intervento nel merito da parte della Commissione Bilancio. Bisogna vedere come è motivato quel parere; bisogna vedere se noi possiamo accettare una motivazione di quel genere.

La Commissione Bilancio afferma: abbiamo avuto assicurazione da parte del Ministro delle finanze che il provvedimento di legge non porterà ad una riduzione del gettito tributario in quanto, approvando la norma, verrebbe meno la tendenza dei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria a declassarsi passando alla seconda categoria, per sfuggire al pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Possiamo accettare una valutazione di questo genere? Possiamo sancire nei verbali della nostra Commissione la validità di una argomentazione di questo genere?

Per la nostra Commissione rimane da considerare che questa legge non ha copertura e pertanto non possiamo approvarla. Siamo di fronte ad un provvedimento che determina, effettivamente, una riduzione del gettito tributario — sia pure di non forte entità — e abbiamo, invece, un parere favorevole della Commissione Bilancio. In una situazione come questa, per una questione di principio, la nostra Commissione deve prendere atto che la legge manca di copertura e respingerla.

Sul merito non intendo aggiungere nulla a quanto così giustamente prospettato dall'onorevole Raffaelli.

Abbiamo all'esame della nostra Commissione una proposta di legge di limitate proporzioni, mentre altre pure di iniziativa parlamentare, dormono, da anni, sonni tranquilli eppure riguardano problemi di grande rilievo, problemi che interessano categorie vastissime e anche del settore particolare che stiamo esaminando.

Possiamo conoscere i motivi per cui una proposta di legge presentata il 19 settembre 1962 riesce, modificata nel giro di poche settimane, ad arrivare al dibattito conclusivo in breve tempo mentre altre proposte molto più importanti non sono state portate all'attenzione della Commissione?

Sono considerazioni che ci portano a concludere in una richiesta di rinvio della discussione o, almeno, l'abbinamento di questa alle altre proposte giacenti. E ciò per evitare di chiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

BIMA. Sono convinto che le finalità della norma contenuta nell'articolo 81 della Costituzione siano di porre un freno alle nuove

spese, costringendo il Governo — oppure i deputati che presentano proposte di legge — ad indicare una copertura sia nel caso che il progetto di legge presentato implichi nuove spese e sia nel caso che porti ad una diminuzione del gettito delle entrate. Per questa norma io faccio le mie riserve in ordine al parere dalla V Commissione Bilancio; ma, per quanto riguarda il merito della proposta di legge, vorrei far osservare alcune cose all'onorevole Raffaelli e all'onorevole Raucci. Prima di tutto credo che sia un principio di giustizia quello di non ledere gli interessi di nessuno; un principio che noi tutti dobbiamo osservare. Ora è un fatto noto che la legge 16 dicembre 1959, n. 1070, mentre ha arrecato delle agevolazioni a un settore, ha, invece, aggravato gli oneri in un altro settore, rendendo più difficile l'attività commerciale di determinati esercizi e quindi credo che l'abolizione richiesta con la proposta dell'onorevole Riccio rientri anche in un criterio di sistematica di carattere tributario e che pertanto ritengo sia da accogliere.

RAUCCI. Quando è stata discussa la legge n. 1070 c'è stato un ampio dibattito. Come mai la maggioranza sostenne un'altra tesi?

BIMA. Il suo ragionamento porterebbe a non discutere nessuna legge già approvata, perché una legge una volta discussa dovrebbe considerarsi non più suscettibile di perfezionamento. A distanza di qualche anno noi ci siamo accorti che nella strutturazione della legge venivamo a favorire alcune categorie e a danneggiarne altre. E mi pare che questo sia un principio che deve essere considerato.

Non dico che dobbiamo considerare che in fondo questi locali svolgono un servizio pubblico ma, comunque, dobbiamo ammettere che rappresentano una possibilità di ricettività turistica nel nostro Paese che è un paese che deve sviluppare il fenomeno turistico, e che non possiamo, quindi, ignorare.

Dopo queste brevissime osservazioni, vorrei pregare gli onorevoli Raffaelli e Raucci di recedere dalla loro opposizione, proprio in considerazione della sperequazione che la legge n. 1070 del 1960 ha determinato e per eliminare questo invito alla declassazione proprio dei nuovi esercizi che vengono a sorgere. Vi è poi un altro problema che l'onorevole Raffaelli ha presentato come un *do ut des*.

RAFFAELLI. Si tratta di una proposta di legge presentata tre anni or sono!

BIMA. Siamo qui per esaminare tutti i provvedimenti che l'onorevole Presidente pone all'ordine del giorno, ma questo non

deve impedire che inconvenienti palesi, che potrebbero derivarne, vengano preclusi.

PRESIDENTE. Comincerò con il ringraziare l'onorevole Raffaelli per avermi offerto l'occasione di rivedere uno dei momenti migliori della mia attività di Sottosegretario di Stato per le finanze. Quando si trattò dell'aliquota I.G.E. al 3,30 per cento, ne ebbi una parte di responsabilità e ne sono orgoglioso, anche oggi, perché il problema che si poneva allora — da cui la legge n. 1070 — era che l'imposta generale sull'entrata all'ultimo passaggio veniva pagata ormai da chi non poteva proprio non pagarla ma la generalità cercava di evaderla.

RAFFAELLI. Vuol dire che anche in questo caso non la paga nessuno, ma le scoprite solo alla vigilia delle elezioni così estese evasioni? E che ci sta a fare il Ministro delle finanze?

PRESIDENTE. Si disse, allora: quelli che pagano l'imposta generale sull'entrata se ne dolgono; quelli che non la pagano temono di essere colpiti e comunque, nel globale, dalle indagini svolte dall'Amministrazione che, ovviamente, hanno più che altro il senso di dare un ordine di grandezza che una precisione di dati, risultava che, *grosso modo*, l'imposta generale sull'entrata agli ultimi passaggi, che dava un gettito di 17-18 miliardi di lire, avrebbe potuto dare qualcosa che si aggirava sui 65-70 miliardi di lire. Di qui il problema del come sistemare una categoria insofferente di pagare — come dovuto — l'imposta ed insofferente non tanto perché essa pagava l'uno per cento — che tanto era l'ammontare — quanto perché, attraverso il temuto controllo sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata, si paventavano ripercussioni ai fini della imposizione diretta. Ora si poneva il problema di come fare per sanare una situazione in cui la generalità del contribuente si opponeva al sistema impositivo anche per il timore che degli accertamenti fatti nel campo della imposizione indiretta potessero ripercuotersi in quello della imposizione diretta? Si doveva pur rimediare ad uno stato di confusione, fermo restando il principio di non ridurre affatto l'imposta dovuta od il peso della imposta, così che, considerandosi che un prodotto, prima di pervenire all'ultimo passaggio (liberazione cioè nelle mani dell'ultimo acquirente) subiva, almeno nella sistematica della distribuzione nel nostro paese, questo processo: produzione, grossista, minuto, ultimo passaggio, si disse: frantumiamo questa imposta all'ultimo passaggio nei passaggi superiori e ne nacque uno 0,30

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

di imposta e si è così realizzato uno strumento che è strumento, in parte di accertamento, ma, soprattutto di incasso tale da ricondurre tutto il dovuto all'erario.

Questo è il senso della legge. Così nacque il 3,30 per cento di aliquota ed è naturale che, nella misura in cui l'area che si sottoponeva al controllo si riduceva di tutta quella frazione del commercio al minuto che era liberata, era più facile concentrare ancora gli accertamenti, per cui si vide che l'anno successivo si ebbe un gettito di circa 80-90 miliardi. Era, quindi, a mio parere, un modo intelligente — e vogliono scusarmi se mi attribuisco questa lode *a posteriori* — per poter realizzare la percezione di un tributo che, diversamente, non veniva realizzata da un punto di vista pratico. L'acquirente del prodotto alla fine, non doveva subire alcun aumento nel prezzo della merce perché, posto che esso avesse dovuto pagare l'1 per cento, abolito questo, il prodotto avrebbe dovuto essere diminuito di prezzo; comunque, l'aumento nei vari passaggi non doveva avere alcuna influenza nel settore dei prezzi al minuto ed il sistema non ha realizzato alcuna variazione nel prezzo al minuto perché l'1 per cento che veniva fatto scontare nel passaggio finale, una volta detratto, veniva ad essere scontato attraverso il recupero frazionato della stessa aliquota nei passaggi precedenti.

Così venne elaborata questa legge che fu oggetto di accese discussioni e che a me pare sia stata accettata da tutta l'area sottoposta alla imposizione, senza rimostranze. La legge n. 1070 del 1960 si è dimostrata un modo diverso per ottenere la percezione di un tributo ed essa portò l'intitolazione, prima come « Abolizione dell'imposta generale sull'entrata all'ultimo passaggio », poi, essendosi detto che introducevamo una percezione dell'imposta generale sull'entrata all'ultimo passaggio in modo diverso, il titolo venne mutato in « Nuove disposizioni in materia di imposta sull'entrata » e quindi non si è trattato di « abolizione dell'imposta generale sull'entrata ». Ora, dopo aver rievocato tutti questi precedenti, esaminando come si colloca la presente proposta di legge nel quadro della legge n. 1070 del 1960.

Si è avuta, pertanto, una disciplina per cui quell'1 per cento è percepito in altro modo e non all'ultimo passaggio; è pagato in frazioni nei passaggi superiori.

Quindi i prodotti arrivano tanto nell'albergo di prima categoria quanto nell'albergo di seconda categoria; arrivano dopo aver scontato l'1 per cento e saremmo su di

un piano di parità se a questo punto non fossimo intervenuti per aggravare la situazione esistente a carico degli esercizi di lusso e di prima categoria: cioè con quel 2 per cento che si introduce a carico degli esercizi di prima categoria e quel 3 per cento, se si tratta di esercizi di lusso, più l'addizionale di cui all'articolo 5 e, quindi, non è qualche cosa che si sostituisce all'1 per cento, è qualche cosa che si aggiunge.

In definitiva, la proposta di legge Riccio non intende innovare nel sistema generale e quindi non intende abolire; intende soltanto eliminare un aggravio verso un particolare settore.

La mia personale convinzione è che questi gettiti sono più teorici che pratici, perché si percepisce quello che il contribuente vuole dare; i controlli sono, estremamente, difficili, e in definitiva accade che c'è chi paga qualcosa, chi paga un po' meno e chi quasi nulla. D'altro canto c'è un po' di confusione fra chi è la persona che fa andare avanti l'attività commerciale e chi sono i consumatori e la ricchezza dei consumatori non si identifica con la ricchezza del gestore dell'esercizio.

Ora, la categoria interessata dice che questa eccezione di gravità fatto a suo carico costituisce una sperequazione e chiede di sanarla uniformando il trattamento tributario. È una posizione che viene presentata ai colleghi e non vale più di quella che è espressa in questi termini. Noi possiamo approvare o non approvare, ma il problema — così come si presenta — è configurato in questi termini e noi così dobbiamo valutarlo.

Per quanto riguarda le osservazioni sull'imposta generale sull'entrata nella sua legge fondamentale e nelle numerose leggi di modifiche, siamo perfettamente d'accordo, ma qui vediamo di mantenerci aderenti al tema che è modesto e valutarlo per quello che vale.

RAFFAELLI. Io credo che a questo punto potremmo rimanere con l'intesa di esaminare e votare domattina la proposta di legge, anche perché penso che il Governo potrà dire qualcosa domattina in ordine ad altre proposte di legge che riguardano il trattamento ai fini dell'I.G.E. fra le cooperative ed i propri soci, fra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento e singoli dettaglianti di cui si occupa la mia proposta di legge n. 2668.

PRESIDENTE. Sulla proposta di legge Raffaelli n. 2668, debbo richiedere un nuovo parere alla Commissione Bilancio in quanto il parere espresso risulta, attualmente, contrario.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

L'onorevole Raffaelli ha chiesto un breve rinvio della discussione della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale (4460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Ferrari Aggradi e Matteotti Matteo: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale ».

Do la parola al Relatore, onorevole Radi.

RADI, *Relatore*. Io ho già fatto la mia relazione ed ho espresso parere favorevole sulla proposta di legge; il Governo si è riservato di dire il suo parere definitivo in merito al provvedimento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, sulla proposta di legge Gagliardi ed altri, ha espresso parere favorevole a condizione che si sopprima l'articolo 2.

GAGLIARDI. Sono d'accordo.

RAFFAELLI. Vorrei dire qualcosa come dichiarazione di voto.

GAGLIARDI. Volevo dire all'onorevole collega che la proposta di legge in esame è proposta unanime di tutti i parlamentari del collegio, invitati dal Sindaco ad una riunione in cui fu esposta la drammatica situazione della città di Venezia ed i suoi problemi.

RAFFAELLI. So tutto quanto attiene a questa proposta di legge ma questo non mi esime, premesso che voteremo a favore dell'articolo 1 essendo stralciato l'articolo 2, di rilevare che le misure proposte miravano ad un investimento di capitale attraverso mutui per 10 miliardi di lire.

GAGLIARDI. Di 4 miliardi di lire.

RAFFAELLI. Sì, è esatto; è una modifica della legge che ne stanziava 6. Consentiva, quindi, uno stanziamento di lire 4 miliardi per necessità che riteniamo estremamente urgenti e ben più ampie di quelle che si potranno

affrontare con mutui di 4 miliardi di lire. Vogliamo rilevare che i problemi di Venezia recentemente dibattuti anche in una serie di riunioni e convegni, sono di ben più ampia portata e, direi, anche di carattere nazionale per la conservazione di un patrimonio che è di tutta la cultura italiana. Con il presente provvedimento non si affronta certamente quel problema che viene sollevato dalla situazione della città di Venezia, si fa una legge irrisoria di fronte alle reali esigenze e il Governo e la maggioranza mostrano la loro incapacità di affrontare i problemi anche in questo campo della conservazione di patrimoni artistici e culturali di rilevanza mondiale.

Una osservazione l'avrei fatta all'articolo 2 ma, essendo stato ritirato, sono lieto di poterci rinunziare.

Detto questo, pur nei limiti veramente irrisori del provvedimento, la mia parte è favorevole.

ANGELINO PAOLO. Anche la mia parte è favorevole.

GAGLIARDI. Ringrazio gli onorevoli colleghi per l'assenso dato alla proposta.

RADI, *Relatore*. Alle preoccupazioni dell'onorevole Raffaelli rispondo che, nella relazione, abbiamo sottolineato l'importanza del problema generale, quello della difesa del patrimonio monumentale di Venezia. Del resto, gli stessi presentatori della proposta di legge avevano, nella loro relazione, prospettato le stesse preoccupazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di dieci miliardi da ripartirsi in dieci esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2 del quale il Governo chiede la soppressione:

« In deroga all'articolo 300 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il comune di Ve-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

nezia può contrarre mutui i cui interessi, da iscriversi in bilancio, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, non giungano, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore ad un terzo delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione del mutuo ».

(Non è approvato).

Conseguentemente il titolo della proposta di legge deve essere così modificato:

« Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1950, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia ».

Pongo in votazione tale nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa (4352) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pucci Anselmo ed altri: Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze della Università, lo sviluppo urbanistico, e la formazione di proprietà contadina (4019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » e della proposta di legge dei deputati Pucci Anselmo, Raffaelli, Miceli, Diaz Laura, Liberatore, Rossi Paolo Mario, Seroni, Vestri: « Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al Comune e alla provincia di Pisa per le esigenze della Università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina ».

ANZILOTTI, *Relatore*. Alcuni colleghi avevano prospettato la questione della permuta che sarebbe stata autorizzata per fini di pubblico interesse. Pregherei l'onorevole Presidente di voler dare lettura dell'emendamento relativo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto — secondo un accordo tra i presentatori delle proposte di legge n. 4019 ed il Relatore Anzilotti — all'articolo 2 della proposta di legge:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata ad alienare in favore degli enti locali territoriali parte dei terreni indicati nella planimetria allegata il cui uso non sia necessario per le attività istituzionali della Università, per l'insediamento delle attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico ».

Gli enti locali territoriali sono, evidentemente, comune e provincia; non viene però indicata, e mi domando quale sia la parte dei terreni il cui uso non sia necessario per le attività istituzionali delle Università.

RAFFAELLI. E la parte che rimane dopo che l'Università ha messo in atto i suoi programmi; è una ripartizione dinamica, non statica, da farsi con gli enti locali.

PRESIDENTE. Esiste un terreno di cui una parte è necessaria, per esempio, per lo sviluppo urbanistico sulla base del piano regolatore. Mi domando se è questo piano che stabilisce se questo territorio deve essere destinato a zona industriale, o a parco o a abitazioni. Cosa rimane poi?

ANZILOTTI, *Relatore*. Quello che è essenziale all'Università viene sempre lasciato ad essa.

PRESIDENTE. Dopo la lettura dell'emendamento, mi domando a cosa servono in concreto questi terreni. Non vedo che vi sia chiarezza in merito alla destinazione.

RAFFAELLI. È chiarissimo e si riduce a questo: che la utilizzazione deve essere fatta sulla base di un piano concordato fra il comune e l'Università che è il miglior modo di distribuire quei terreni. È evidente che questo piano non può essere noto ora. Lo potrebbe anche essere stato. Ora poiché l'Amministrazione dello Stato aliena un bene così considerevole, c'è da considerare che beneficiaria non sarà la sola Università.

PRESIDENTE. Si tratta di alienazione gratuita.

ANZILOTTI, *Relatore*. No alienare vuol dire vendere a questi enti.

PRESIDENTE. Possiamo allora usare la parola « vendere » così come riportata nell'articolo 1 del disegno di legge.

ANZILOTTI, *Relatore*. La parola vendere, in quell'articolo, si riferisce alle scorte.

PRESIDENTE. Vendere vuol dire: dare ad altrui avendo in cambio del danaro; alienare

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

vuol dire dare ad altri senza che vi sia necessariamente un corrispettivo in danaro.

RAFFAELLI. Nella terminologia dell'Amministrazione del demanio, vuol dire anche vendere.

TOGNI GIULIO BRUNO. Vuol dire cedere ad altri la proprietà.

RAFFAELLI. Anche questo ha la sua spiegazione perché è dubbio che l'Amministrazione del demanio possa ricavare qualche somma da questa alienazione, se non si chiarisce che si tratta di beni provenienti allo Stato dai beni appartenenti della ex Corona, che devono essere assegnati per la loro utilizzazione esclusivamente con legge.

PRESIDENTE. Il problema è se lo Stato possa cedere a titolo gratuito. Mi riferisco ai beni incamerati in regime fascista, senza che per questo venisse versata una lira. Vi è, infatti, questo rilevante precedente.

Che cosa dice il Governo?

Intende cedere in uso gratuito, come è detto nella proposta, o vendere? L'interpretazione nasce perché l'emendamento proposto è una fusione della proposta di legge con il disegno di legge governativo.

PUCCI ANSELMO. Si tratta solo di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Alienare vuol dire liberarsi della proprietà in favore di terzi. E si può anche non far pagare l'oggetto della concessione. Se invece diciamo che l'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere è un concetto del tutto diverso. Che prenda una lira o mille lire, non interessa. Quello che interessa è il criterio.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di interpretare il pensiero del Ministro delle finanze se dico che l'intenzione non è di alienare o cedere gratuitamente, la intenzione è di alienare per cedere a titolo oneroso.

PUCCI ANSELMO. Il termine alienare si usa spesso in caso di vendite di beni mobili o immobili in tutte le Amministrazioni pubbliche. Si tratta di vedere se siamo dinanzi ad una alienazione gratuita oppure a titolo oneroso. Nel pensiero del Ministro — per la discussione che abbiamo avuta col Ministro Trabucchi — posso dire che il demanio intende alienare a titolo oneroso, cioè ricavare dalla vendita una somma di denaro. Qualora si volesse intendere l'alienazione a titolo gratuito, dovrebbe essere espresso in modo esplicito!

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è un emendamento presentato da parlamentari e su cui c'è l'accordo del Mini-

stro. Il Governo ha già dichiarato che il Ministro nella trattativa ha inteso vendere. A me pare che sia opportuno ritornare sul testo presentato dai proponenti, non soltanto per modificare la parola « alienare » con « vendere », ma anche per vedere se il testo scritto dal Ministro di suo pugno corrisponde all'altro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Occorre, ora, decidere la scelta del testo base per la discussione degli articoli.

RAFFAELLI. Dovrebbe rimanere, a mio avviso, una parte della proposta Pucci, un'altra parte si potrebbe stralciare.

PUCCI ANSELMO. Si tratterebbe di difendere le cooperative insediate in questa parte residua della tenuta di San Rossore.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono osservazioni, si possa considerare la proposta di legge n. 4019 stralciata, ad eccezione della lettera a) dell'articolo 1, che verrebbe ad essere considerata assorbita dal disegno di legge n. 4352.

RAFFAELLI. Vorrei rivolgere un invito al Governo perché accolga le richieste avanzate dalle cooperative che occupano la parte residua della tenuta di San Rossore indicata nella lettera b) dell'articolo 1 della proposta di legge n. 4019, al fine di portare a positiva soluzione questo che l'ultimo problema conseguente alla destinazione di terreni di San Rossore e di Tombolo, già dotazione della ex Corona.

PRESIDENTE. Pertanto, non essendovi osservazioni, consideriamo stralciata la proposta di legge n. 4019 ad eccezione della lettera a) dell'articolo 1, che viene considerata assorbita dal disegno di legge n. 4352.

(Così rimane stabilito).

Sull'articolo 1 del disegno di legge, secondo una comunicazione del Ministero delle finanze, occorre correggere l'indicazione della estensione dei terreni da alienare. Si tratta, infatti, di 1.549 ettari, anziché 1.563.

Pertanto, non essendovi al riguardo osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 con tale rettifica:

ART. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata:

a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;

b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Università degli studi di Pisa le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).

Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le relative antenne e pertinenze. L'Università degli studi di Pisa nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.

(È approvato).

L'articolo 2 riterrei dovrebbe risultare nel seguente testo per una migliore formulazione rispetto all'emendamento presentato:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata ad alienare in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Detti terreni potranno essere adibiti per lo insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione, interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa nonché dal comune di Collesalveti per l'area che ricade nella sua giurisdizione ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone di sostituire, nel primo comma, la parola « alienare » con l'altra: « vendere ».

RAFFAELLI. Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione sull'emendamento presentato dal Governo. La sua astensione significa che è contro la richiesta del Governo di sostituire la vendita all'alienazione e che vuole evitare il pretesto al Governo ed alla sua maggioranza di sottrarsi alla discussione e all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione della parola « alienare » con la parola « vendere ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2 nella sua nuova formulazione e lo pongo in votazione.

ART. 2.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonché dal comune di Collesalveti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguito dall'Università nel campo delle attività agrarie, possono essere utilizzati con conduzione diretta o mezzadrile, esclusa ogni forma di subconcessione.

L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

PUCCI ANSELMO. All'articolo 3 abbiamo presentato un emendamento al primo comma per sopprimere la parte che si riferisce alle forme di conduzione e lo abbiamo fatto perché si afferma e si sottolinea la possibilità di una conduzione mezzadrile. A me sembra che, dopo tanti anni di discussioni per cercare di superare la forma mezzadrile, sia una storia introdurla nella legge che stiamo esaminando. Non diciamo nulla al riguardo. La soluzione migliore l'Università la troverà secondo le forme di conduzione tradizionali, e forse anche con una forma mezzadrile, finché questa esisterà.

Abbiamo predisposto l'emendamento per questa ragione: ogni forma di conduzione presuppone un determinato reddito e quando utilizziamo i terreni ai fini della ricerca scientifica ci si pone un obiettivo che è da considerarsi senz'altro importante, ma che, però, non coincide con la ricerca del reddito. Bisogna garantire ai lavoratori che il loro lavoro e il capitale investito non vadano perduti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Lo stesso Ministero delle finanze, nel disegno di legge, si è voluto garantire e infatti nel secondo comma dell'articolo 3 dice:

« L'università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato ».

In questo caso i mezzadri lavorano per conto di terzi; sono tenuti a coltivazioni, ma queste coltivazioni sono portate avanti al solo scopo della sperimentazione e la sperimentazione contrasta non poco col criterio della realizzazione del reddito. Per esempio, possiamo considerare un caso: è conveniente coltivare in un determinato terreno la barbabietola; ebbene, la direzione dell'Università stabilisce, invece, di coltivare una certa qualità di tabacco a scopo di sperimentazione. Il mezzadro se ne astiene perché tale coltivazione non è conveniente, ma, in base alla legge, deve sottostare alle disposizioni impartite dalla direzione dell'azienda. Se si rifiuta, potrebbe vedersi sciogliere il contratto. Se invece introduciamo il concetto che, comunque, il lavoratore non perde né il lavoro né il capitale investito, si dà una garanzia e si eliminano elementi di contrasto.

Abbiamo proposto l'emendamento con l'obiettivo di semplificare le cose e indicare la strada che consentisse all'Università l'utilizzazione di tutta la superficie. Dopo diciassette anni che dirigiamo il movimento mezzadrile in Toscana e dopo che in tutta Italia si parla di superamento della mezzadria, approvare una legge che ribadisca questa forma di conduzione non ha senso. Invece con questa legge tale stortura è stata fatta.

PRESIDENTE. L'articolo 3 dice: « I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguito dalla Università nel campo delle attività agrarie, possono essere utilizzati con conduzione diretta o mezzadrile, esclusa ogni forma di subconcessione ».

È chiaro che questi terreni sono sottoposti ad attività sperimentali. Adesso vogliamo introdurre l'istituto dell'indennizzo; vorrà dire che l'Università non potrà sperimentare. Siamo di fronte a un contratto che è anomalo: pertanto, lasciamo libere le parti interessate di contrattare secondo le rispettive necessità!

RAFFAELLI. Possiamo trasfondere l'emendamento in un ordine del giorno. Il Governo lo accoglie?

PRESIDENTE. Siamo di fronte a delle necessità e dei problemi che involgono una Università degli studi.

ANZILOTTI, *Relatore*. L'Università è legata con gli interessi degli enti locali; è una discussione che può avvenire in quella sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 secondo la dizione proposta dagli onorevoli Pucci Anselmo, Raffaelli e Angelino Paolo:

« I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Università nel campo delle attività agrarie, non possono essere subconcessi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nel testo del disegno di legge sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

Agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li pongo in votazione:

ART. 4.

L'Università di Pisa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.

(È approvato).

ART. 5.

Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza dell'Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona; ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione, i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

ART. 6.

Il personale in attività di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario ed al ruolo dei salariati, è trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed è inquadrato, con carriera e qualifica pari a quelle da esso rivestite e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata, nei ruoli corrispondenti del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione

della Corona o nei ruoli degli operai dello Stato.


(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963



Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, platino ed in argento » (4433):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

Senatori CONTI ed altri: « Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato « ex Caserma Zanardi Landi » in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli Orti » e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località " Barriera Torino " ». (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4405):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatori GALLOTTI BALBONI LUISA ed altri: « Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (Approvata

dalla V Commissione permanente del Senato) (4544):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia » (4460):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

nonché del disegno di legge:

« Assegnazione in uso del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (4352):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armadori, Bima, Calasso, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Mello Grand, Miccolis Maria, Patrini, Pucci Anselmo, Radi, Raffaelli, Raucchi, Roffi, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

Sono in congedo:

Martinelli e Terragni.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI